

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 246

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ITALICO SANTORO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 2), 81, 319 E 319-*bis* DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81 DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 2), 81, 319 E 319-*bis* DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81 DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 2), 81, 319 E 319-*bis* DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81 DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 2), 81, 319 E 319-*bis* DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81 DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 2), 81, 319 E 319-bis DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81 DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 30 marzo 1993

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 27 marzo 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
CONSO

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Milano, 7 marzo 1993.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano nei confronti dell'onorevole Italo Santoro, nato a Contursi Terme il 16 ottobre 1940, deputato al Parlamento.

1. Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

È stato accertato che, nell'area milanese, in pressoché tutti i settori sottoposti ad indagine, la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti.

Tali somme solo in parte — e non sempre — venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute, più spesso venivano a loro volta

versate ad esponenti politici i quali, ricoprivano o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) in ordine alla vincita della gara, alla favorevole gestione del contratto, alla tempestività dei pagamenti e così via.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica amministrazione) intervenuti nella regione Lombardia e non solo.

Così questo ufficio si è dovuto occupare delle illecità commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ed altro, con riferimento a situazioni od enti di livello regionale.

Si è altresì potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi nel comune di Milano coinvolgevano enti omologhi di altre città (per esempio A.T.A.C., ACOTRAL, ACEA in Roma) e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a contrattazioni riguardanti i lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, la vendita di immobili ad enti pubblici, istituti penitenziari e centrali E.N.E.L. (i settori sono citati solo a titolo esemplificativo), interessando l'intero territorio nazionale.

Sono emersi strettissimi rapporti tra alcuni partiti (o loro articolazioni) in ordine alla distribuzione dei profitti illeciti derivanti dai vari reati contro la pubblica amministrazione fin qui contestati.

L'illecito evidenziato dalle indagini è apparso di dimensioni impressionanti, non solo per il suo radicarsi in un notevole arco di tempo e per la diffusione del fenomeno, ma anche per la quantità e qualità delle persone coinvolte nonché per l'ammontare delle somme movimentate.

Di tali risultanze si è già dato ampio conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati Baruffi Luigi, Borra Giancarlo, Cervetti Giovanni, Craxi Benedetto (due ri-

chieste), Del Pennino Antonio, Moroni Sergio, Pillitteri Paolo (due richieste), Polverari Pierluigi, Santuz Giorgio, Tabacci Bruno (due richieste), Tognoli Carlo (due richieste) e dei senatori Citaristi Severino (cinque richieste), Golfari Cesare e Moschetti Giorgio (due richieste), il cui testo si allega in copia.

Al contenuto di tali richieste (alcune delle quali hanno già trovato accoglimento da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) ci si riporta.

Occorre qui soffermarsi su altri fatti della stessa natura emersi in relazione al settore dell'energia (E.N.E.L.), nei quali risulta coinvolto anche l'onorevole Santoro, indicato quale materiale percettore di somme destinate al P.R.I. nazionale corrisposte da imprenditori in relazione ad appalti o comunque a rapporti con ENEL.

Infatti all'esito delle menzionate indagini erano stati individuati episodi relativi al pagamento di tangenti da parte di rappresentanti di società del gruppo ACQUA, fra cui Ottavio Pisante, a seguito delle cui dichiarazioni si è pervenuti alla cattura di Pierfranco Faletti, già consigliere ENEL di designazione PRI.

Il Faletti, raggiunto da prove schiaccianti in ordine alla percezione di tangenti, rendeva una serie di ampie confessioni in ordine ad attività illecite da lui svolte. Fra tali attività ne sono emerse talune relative al finanziamento del P.R.I., con versamenti che sarebbero stati effettuati anche a mani dell'onorevole Santoro.

2. La riconversione della centrale di Montalto di Castro.

Interrogato in data 3 febbraio 1992 il Faletti affermava:

« Giorgio La Malfa mi chiamò intorno all'anno 1988 per dirmi che tutti i rapporti con gli enti pubblici venivano coordinati per conto del PRI dall'onorevole Italice Santoro e pertanto mi raccomandò

di raccordarmi con lui per tutto ciò che riguardava l'ENEL.

In effetti ricordo che verso la fine 1988 primi del 1989 io mi incontrai con l'onorevole Santoro e costui mi fece capire che nella mia qualità di consigliere di amministrazione dell'ENEL dovevo darmi da fare per dare una mano in modo concreto alle esigenze economiche del partito; in altri termini mi disse di vedere se all'interno delle ditte che lavoravano con l'ENEL potesse essercene qualcuna che potesse dare un contributo al partito. In quel periodo si stava effettuando la riconversione della centrale di Montalto di Castro da nucleare a termoelettrica ed allora io mi rivolsi a tale Lattanzi, presidente onorario della impresa Federici di Roma (che era una delle imprese maggiormente impegnate in questo appalto)...

Sta di fatto che il Lattanzi versò complessivamente la somma di lire 300 milioni nel seguente modo:

una prima rata di 100 milioni direttamente a mie mani se non erro intorno all'anno 1989 e comunque in occasione del consiglio nazionale del P.R.I. a Roma...

ulteriori due versamenti, di lire 100 milioni cadauno, a quanto mi risulta, versati direttamente dal Lattanzi a mani del Santoro di cui l'ultima nell'anno 1991... ».

In data 4 febbraio 1993 Faletti integrava le precedenti dichiarazioni riferendo un ulteriore episodio:

« in aggiunta ai versamenti ricevuti dall'ingegner Lattanzi, quale rappresentante del consorzio delle imprese di Montalto di Castro, e infine consegnati a mani dell'onorevole Italice Santoro, io pure ho ricevuto alcune tangenti.

In particolare ho ricevuto dall'ingegner Eugenio Rendo, titolare dell'ITALIMPRESE due contributi consegnatimi in due differenti occasioni di lire 100 milioni ciascuno. Eravamo negli anni 1990 - 1991, ora non ricordo con precisione, e il denaro mi è stato dato in contanti. In tutte e due le occasioni ci trovavamo entrambi nel mio ufficio all'interno della sede ENEL di

Roma. Precedentemente Rendo mi aveva già espresso la sua piena disponibilità ad erogare dei contributi a favore del PRI. Dopo che l'onorevole Santoro aveva avuto l'incarico di tenere i rapporti con i rappresentanti repubblicani negli enti pubblici, io avevo fatto « un giro » tra gli imprenditori che avevano rammostrato in precedenza la loro disponibilità in tal senso. Così contattai pure l'ingegner Rendo. In ottemperanza a precedenti accordi l'ingegner Rendo si è presentato nei miei uffici per consegnarmi il pattuito, anzi io non conoscevo esattamente quanto denaro facesse parte di ogni singola dazione. Ricordo peraltro perfettamente che egli mi consegnò nelle due occasioni una busta contenente denaro contante e mentre me lo consegnò ribadì che era un proprio contributo per il ... PRI.

Io ho provveduto a trasferire il contenuto delle due buste all'onorevole Italo Santoro. Io non intendevo continuare a fungere da percettore delle tangenti da riversare nelle casse del PRI, come già avevo fatto nei casi di cui ho già parlato. Pertanto ho pregato l'ingegner Rendo di prendere contatti direttamente con l'onorevole Santoro e con lui continuare a gestirli. Ma Rendo mi ha chiaramente dimostrato della riluttanza a prendere contatti direttamente con gli esponenti del PRI. Io peraltro non recedevo dal mio intento di dismettere il ruolo di percettore. A tal fine riuscii nel settembre del 1991 ad organizzare a Roma un incontro presso la casa dell'ingegner Rendo, cui partecipai io, il suddetto ingegner Rendo e l'onorevole Santoro. In tale occasione l'onorevole Santoro si premurò, innanzitutto di ringraziare il Rendo per i contributi già erogatigli e che ben sapeva da dove provenissero, posto che io stesso glieli avevo consegnati a sue mani indicandone la natura e la provenienza. In seguito, in quella stessa riunione, l'ingegner Rendo e l'onorevole Santoro si accordarono alla mia presenza per intrattenere rapporti diretti ».

Bruno Lattanzi, presidente onorario della Fortunato Federici S.p.a. (interrogatorio 17 febbraio 1993) confermava di aver

effettuato un versamento di lire 100.000.000 a mani del Faletti e di aver versato 200.000.000 a mani dell'onorevole Santoro.

Il primo dei versamenti di lire 100.000.000 al Faletti è stato altresì confermato da Elia Federici, presidente della menzionata società.

Eugenio Rendo (interrogatorio 4 marzo 1993) riferiva di non ricordare il primo dei due versamenti a lui richiesti dal Faletti, ma confermava di aver effettuato il secondo per un ammontare di 100.000.000 di lire a mani del Faletti.

Affermava che il versamento gli era stato richiesto dal Faletti quale contributo alle spese del P.R.I. per la campagna elettorale.

Il Rendo confermava altresì che dopo l'effettuazione di tale versamento fu concordato un incontro fra lui, Faletti e l'onorevole Santoro, incontro che si svolse presso l'abitazione del Rendo.

3. *Risarcimento per l'uscita dal nucleare.*

Pierfranco Faletti, nell'interrogatorio reso in data 1° febbraio 1993 affermava:

« Nell'anno 1990 venne da me l'ingegner Lattanzi, militante repubblicano e presidente onorario di società del gruppo FEDERICI, il quale mi chiese di essere introdotto presso l'onorevole Enzo Bianco...

Il Lattanzi voleva conferire con il Bianco per essere a sua volta introdotto presso l'ingegner Giuseppe Bianchi, direttore generale delle fonti di energia, presso il Ministero dell'industria e per lunghi anni responsabile del settore energia del P.R.I., per discutere delle valutazioni che la commissione che doveva giudicare della congruità dei prezzi in relazione al risarcimento dei danni dell'impresa, avrebbe dovuto effettuare....

Io accompagnai il Lattanzi dal Bianco e successivamente venni a sapere dallo stesso Bianco che il P.R.I. aveva ricevuto un compenso di 400 milioni, ma ignoro i particolari.... ».

Ritornava sull'argomento in data 3 febbraio 1993:

« La questione riguarda il risarcimento danni previsto da un apposito provvedimento governativo a favore delle imprese che in precedenza avevano ricevuto appalti per la costruzione delle centrali nucleari e che a seguito di una rivalutazione politica di dismissione delle centrali nucleari erano stati disdettati per volontà del governo. Siccome le imprese avevano già sostenuto dei costi, fu previsto un risarcimento a loro favore da quantificare in contraddittorio da parte di una apposita commissione ministeriale del Ministero dell'industria ...

Una delle imprese che doveva ottenere questo risarcimento era la FEDERICI non in quanto tale ma in quanto facente parte del raggruppamento di imprese che lavoravano a Montalto di Castro. Ricordo che il Lattanzi in rappresentanza della FEDERICI mi contattò e mi chiese di fornirgli un appuntamento con il dottor Enzo Bianco all'epoca facente parte della segreteria tecnica del Ministro dell'industria Battaglia (mi riferisco al Bianco che è stato sindaco del comune di Catania) per esporgli il problema relativamente al risarcimento danni al suddetto raggruppamento che doveva essere di lì a poco esaminato dalla suddetta commissione. Io procurai l'incontro tra Enzo Bianco e Lattanzi.

Successivamente, sempre nel 1991, ebbi modo di riparlare con Enzo Bianco il quale mi disse che con riferimento all'interessamento per il Lattanzi l'operazione era andata in porto, la procedura di risarcimento danni era stata sbloccata, ed in cambio il Lattanzi aveva versato la somma di lire 400 milioni alle casse del P.R.I. Il Bianco mi fece anche presente che della circostanza era stato messo al corrente l'onorevole Giorgio La Malfa il quale aveva espresso soddisfazione per come si erano svolte le cose ».

Il Lattanzi, dal canto suo, interrogato il giorno 8 febbraio 1993, confermava le affermazioni di cui sopra per la parte

afferente il Faletti e l'onorevole Santoro (ma non il coinvolgimento diretto dell'onorevole Bianco):

« Nel momento in cui si è deciso di non proseguire la costruzione della centrale nucleare, è stata emanata una legge che prevedeva dei rimborsi destinati all'ENEL ed alle imprese coinvolte per i danni che ne derivavano. L'ammontare globale dei rimborsi previsti su tutto il nucleare, quindi compreso Caorso e Trino Vercellese, doveva aggirarsi intorno ai 7-8.000 miliardi. Noi ci trovammo di fronte a procedure nuove e sconosciute perché l'iter per presentare il rimborso era complesso: venne nominata una commissione che doveva stabilire i criteri del risarcimento e i relativi valori, commissione nominata da parte del CIP; vennero nominati dei revisori dei conti per incarico dell'ENEL; l'ENEL doveva poi provvedere a liquidare le varie imprese e consorzi dopo una serie di rapporti tra revisori, imprese, ENEL e commissione. In questa situazione io chiesi a Faletti di mettermi in contatto con qualcuno (in grado) di potermi dare una mano, consentirmi di capire le procedure e seguire passo passo le procedure stesse in modo che il consorzio ne fosse tempestivamente informato. Faletti mi mise in contatto con Enzo Bianco, che in quel momento lavorava al Ministero dell'industria e che quindi poteva darmi le indicazioni che mi servivano. Io mi aspettavo che Bianco mi desse le informazioni che mi servivano interessandosi direttamente della questione, invece egli si limitò dopo qualche tempo a dirmi una frase del tipo: « per questi fatti tenga i contatti con Santoro » e a presentarmi lo stesso Santoro. Io avrò visto il Bianco un paio di volte soltanto, e cioè quando sono andato da lui su presentazione di Faletti e quando mi ha presentato Santoro. Anzi, le due presentazioni potrebbero essersi verificate in una sola circostanza perché ho il ricordo di un pranzo in cui eravamo presenti contemporaneamente Santoro, Bianco, Faletti ed io. Santoro mi disse che ci avrebbe pensato lui e aggiunse di rivolgermi a lui se ne avevo bisogno. Le cose

andavano avanti, io telefonavo ogni tanto a Santoro anche se più passava il tempo e più ero io informato direttamente dello stato delle procedure. Finalmente venne liquidata la somma spettante al consorzio ed allora Santoro mi sollecitò con grande signorilità e senza ricorrere a nessuna pressione esplicita a ricordarmi del loro intervento in nostro favore. Io allora gli consegnai complessivamente 400 milioni in più occasioni, sempre in contanti, in base alle disponibilità che ero riuscito a crearmi in base alle vendite non contabilizzate. Sono sicuro che in relazione al pagamento di questi soldi non siamo stati assolutamente favoriti.

Le consegne di denaro a Santoro sono avvenute sempre in Roma mi pare sempre nella sede della Federici, mi pare che tutto si sia verificato nel corso del 1990. Invece il denaro a Faletti l'avevo consegnato nel suo ufficio presso l'ENEL.

In ordine a queste vicende io ho avuto rapporti esclusivamente con Faletti, Santoro e brevissimamente con Bianco, che è l'ex sindaco di Catania. Non so se Bianco fosse a conoscenza che io avrei versato del denaro a Santoro perché nel colloquio o colloqui che abbiamo avuto non si è per nulla parlato di questo argomento. È stato infatti Santoro a parlarmi dell'esigenza di versare denaro al PRI per la prima volta dopo i contatti con il Bianco... ».

Federici Elia, presidente della Fortunato Federici S.p.a. (interrogatorio 15 febbraio 1993) forniva ulteriore riscontro:

« Allorché mi interessai della situazione il Lattanzi mi disse che il Consorzio C.C.N. (e non la FEDERICI) aveva avuto modo di versare del denaro al PRI e precisamente...:

lire 400 milioni all'onorevole Santoro (non so al riguardo il ruolo che Faletti ha avuto)... ».

4. Le erogazioni della FOCHI.

Nell'interrogatorio reso in data 3 marzo 1992 il Faletti riferiva altresì:

« L'Impresa FOCHI di Bologna è una società di impiantistica che ha ottenuto degli appalti dall'ENEL ed è considerata una impresa « amica » anche del P.R.I. e come tale io mi sono adoperato all'interno del consiglio di amministrazione ... [per] "proteggerla" e quindi ... favorirla in sede di assegnazione di appalti e di gestione degli stessi. Il referente per la ditta FOCHI era tale Roberto FOCHI. In relazione a questa presenza negli appalti ENEL la Ditta FOCHI ha versato al P.R.I. nel periodo 1989 - 1991 la somma di lire 200 milioni in due *tranches* da 100 milioni cadauna.

In particolare nella prima occasione sono stato io a ricevere la somma di lire 100 milioni ed a mia volta l'ho riversata nelle mani di Santoro, responsabile per il P.R.I. dei rapporti con gli enti pubblici.

Successivamente intorno all'anno 1991 Roberto Fochi ha versato anche un'ulteriore somma di lire 100 milioni direttamente nelle mani del Santoro, per quanto mi risulta ».

In data 4 febbraio 1993 Faletti aggiungeva:

« Ad integrazione di quanto dichiarato in sede di interrogatorio reso al pubblico ministero in data 2 febbraio 1993, desidero specificare che le contribuzioni consegnate da Fochi Roberto al PRI avvennero in maniera più articolata.

In particolare si trattò di 3 contribuzioni da 100 milioni cadauna delle quali:

la prima fu consegnata da Fochi a me e da me girata all'onorevole Santoro;

la seconda direttamente consegnata da Roberto Fochi all'onorevole Santoro (come poi saputo da Fochi e da Santoro);

la terza consegnata a me da Roberto Fochi e poi trasmessa all'onorevole Santoro.

Per quanto riguarda quest'ultima tangente — siamo nel dicembre del 1991 — ricordo che Fochi mi disse che avrebbe dovuto consegnarla direttamente all'onorevole Santoro, come da accordi con lui intercorsi. Peraltro era il periodo di Natale e non aveva occasione di rintracciare

il Santoro, né si erano accordati sui tempi e modi per l'appuntamento. Mi pregava pertanto di voler ottemperare io all'incumbente della consegna. Si recò allora nei miei uffici presso la sede dell'ENEL in Roma e mi consegnò una busta contenente denaro contante. Proprio in questo frangente mi domandò se non fosse stato opportuno rinviare la dazione alla fase successiva della mia riconferma all'interno del consiglio di amministrazione dell'ENEL. Esso doveva essere infatti rinnovato di lì ad un mese circa. Io gli risposi di no che anzi era opportuno effettuarla proprio in questo momento storico, posto che risultare portatore di un ulteriore contributo per il PRI avrebbe sicuramente costituito un incentivo nei confronti del mio partito di appartenenza per la mia riconferma.

Sempre per questa ultima tangente consegnatami da Fochi ricordo che a mia volta la riversai direttamente a mani dell'onorevole Santoro nei suoi uffici presso la sede del partito a Roma. Non ricordo la data esatta in cui consegnai tale contributo al Santoro, ma comunque prima delle vacanze di Natale.

Roberto Fochi (interrogatori 23 febbraio 1993 e 1° marzo 1993) ha fornito parziale riscontro alle affermazioni del Faletti, dichiarando di aver effettivamente consegnato al Faletti, su richiesta dello stesso, la somma di lire 100.000.000 e di aver effettuato sponsorizzazioni a seguito di richiesta di denaro da parte dell'onorevole Santoro.

5. Le erogazioni TECHINT.

Il Faletti (interrogatorio 3 febbraio 1993) dava anche conto di versamenti della TECHINT, assumendo che Giorgio Medri, all'epoca parlamentare e capo della segreteria politica dell'onorevole La Malfa, gli avesse chiesto di procurare la somma di 200.000.000 in nero ed in contanti.

Ottenuta conferma dall'onorevole Santoro il Faletti avrebbe deciso di rivolgersi « al legale rappresentante della TECHINT tale Scaroni, per chiedergli una contribu-

zione in denaro », ottenendone la disponibilità al versamento di 100.000.000 di lire, ricevute in due distinte *tranches*, con modalità descritte in modo difforme in diversi interrogatori.

Giorgio Medri, interrogato il 21 febbraio 1992, ammetteva di aver ricevuto la somma di lire 50.000.000 direttamente dallo Scaroni, senza alcuna intermediazione a lui nota del Faletti, per il quale anzi lo « Scaroni non provava simpatia ».

Sosteneva anche di aver direttamente impiegato le somme, parte per esigenze del P.R.I., parte per la sua campagna elettorale.

Sul punto è stato interrogato anche Paolo Scaroni il quale ha affermato (interrogatorio 26 febbraio 1993) di aver consegnato al Medri la somma di lire 50.000.000 in contanti nell'autunno del 1991 su richiesta del Faletti, il quale lo aveva a ciò indotto rammentandogli che egli poteva, in virtù della carica di consigliere ENEL, creare problemi con ostruzionismi vari.

Lo Scaroni riferiva anche di aver consegnato, nel settembre 1991, altri 50.000.000 al Faletti, di aver avvertito il Medri di tale versamento e di essere sicuro che le somme di denaro erano effettivamente confluite alla segreteria P.R.I. essendo stato ringraziato dall'onorevole Santoro in « tempo di poco successivo all'effettuazione dei... versamenti ».

6. I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Va rilevato che gli imprenditori coinvolti hanno posto in relazione direttamente o indirettamente i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici a cui le società a loro riconducibili avevano partecipato o intendevano partecipare.

È del resto emerso un quadro di illeciti accordi intervenuti fra imprese ed il Faletti e/o altri esponenti politici, per cui a fronte di un atteggiamento di favore da parte del Faletti o di altri pubblici ufficiali vi erano state erogazioni di denaro e si è ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione.

In proposito va ricordato che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto.

Si deve infatti ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che non vi è alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il corrispondere o promettere denaro per singoli atti ed una corresponsione forfettaria finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicché la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti, dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi è tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di

quel partito vede dipendere, come il Faletti, la propria riconferma.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato altri a disporre un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica amministrazione.

Sussiste altresì palesemente la circostanza aggravante di aver commesso i fatti al fine di commettere i delitti di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, attesa la qualità soggettiva dell'onorevole Santoro e comunque la dichiarata destinazione delle somme al finanziamento del P.R.I., così come, per le stesse ragioni, sussistono i menzionati delitti.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo ufficio ai sensi degli articoli 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, in quanto tali reati sono connessi ad altri più gravi consumati in questo circondario.

7. Richiesta di autorizzazione a procedere e imputazione.

In data 12 febbraio 1993, all'esito della notifica di informazione di garanzia, l'onorevole Santoro si è presentato avanti a questa autorità giudiziaria rendendo le dichiarazioni di cui al verbale che si allega.

Il parlamentare ha negato di aver mai ricevuto le somme di cui alle imputazioni.

Tuttavia il convergere di molteplici dichiarazioni di diversi soggetti nel senso dell'avvenuta effettuazione dei versamenti e della destinazione finale delle somme all'onorevole Santoro, non consentono di considerare le notizie di reato manifestamente infondate.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto appare perciò necessario procedere ad in-

dagini preliminari nei confronti dell'onorevole Santoro.

Va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, che si dovessero rendere necessari (e che comprendendo atti a sorpresa non possono essere meglio precisati).

Per questi motivi, visti gli articoli 273, 274, 275, 343, 344 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica,

chiede

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di cui all'articolo 343 comma del codice di procedura penale per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nei confronti dell'onorevole Italo Santoro, per i seguenti reati:

1) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 - 319 - 319-bis - 61 numero 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Pierfranco Faletti pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in quanto consigliere di amministrazione dell'ENEL, accettava la promessa prima e poi il versamento in tre rate (di cui la prima per il tramite di Faletti) della somma di lire 300.000.000 da Lattanzi dell'impresa Federici, affinché il Faletti favorisse (o perché aveva favorito) tale impresa nella gestione o nell'aggiudicazione dell'appalto per la riconversione della centrale di Montalto di Castro in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma fra il 1989 ed il 1991.

2) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 del codice penale - 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con le persone di cui al capo precedente, riceveva le somme ivi indicate, destinate a finanziamento del P.R.I., essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale.

In Milano fra il 1989 ed il 1991.

3) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 - 319 - 319-bis - 61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Pierfranco Faletti pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in quanto consigliere di amministrazione dell'ENEL, accettava la promessa prima ed il versamento poi della somma di lire 200.000.000 da Eugenio Rendo della Italtimprese, affinché il Faletti favorisse (o perché aveva favorito) tale impresa nella gestione o nell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori della centrale ENEL di Montalto di Castro in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma negli anni 1990 - 1991.

4) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 del codice penale - 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con le persone di cui al capo precedente, riceveva le somme ivi indicate, destinate a finanziamento del P.R.I., essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale.

In Roma negli anni 1990 - 1991.

5) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 - 110 - 319 - 319-bis - 61 n. 2 del codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Pierfranco Faletti e con pubblici ufficiali appartenenti all'ENEL e/o alla commissione del Ministero dell'industria per il risarcimento dei danni alle imprese che avevano contratti con l'ENEL per l'esecuzione di impianti di energia nucleare (risarcimento conseguente alla mancata costruzione delle centrali), in diverse occasioni riceveva da Lattanzi Bruno dell'impresa Federici la somma complessiva di 400.000.000 di lire per favorire indebitamente ed in violazione dei doveri d'ufficio, la procedura di rimborso dei danni derivati dalla mancata costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma nell'anno 1990.

6) del delitto di cui agli articoli 110 - 81 del codice penale - 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con le persone di cui al capo precedente, riceveva le somme ivi indicate destinate al finanziamento del P.R.I. essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale e comunque non essendo stato deliberato dall'organo sociale competente e non iscritto a bilancio della società erogante.

In Roma nell'anno 1990.

7) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 - 319 - 319-bis - 61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Pierfranco Faletti pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in quanto consigliere di amministrazione dell'ENEL, accettava la promessa prima

ed il versamento poi della somma di lire 300.000.000 (in tre rate) da Roberto Fochi dell'impresa Fochi, affinché il Faletti favorisse (o perché aveva favorito) tale impresa nella gestione o nell'aggiudicazione degli appalti per forniture ENEL in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma fra il 1989 ed il 1991.

8) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 del codice penale - 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con le persone di cui al capo precedente riceveva le somme ivi indicate, destinate a finanziamento del P.R.I., essendo il contributo in questione vietato dalla legge penale.

In Roma fra il 1989 ed il 1991.

9) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 - 319 - 319-bis - 61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Pierfranco Faletti pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in quanto consigliere di amministrazione dell'ENEL, accettava il versamento (a mani del Faletti in due rate) della somma di lire 100.000.000 da Paolo Scaroni del gruppo Techint, affinché il Faletti favorisse (o perché aveva favorito) tale impresa nella gestione dei rapporti con ENEL in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o

incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico dei partiti.

In Milano nel 1991.

10) del delitto di cui agli articoli 81 - 110 del codice penale - 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso agendo in concorso con le persone di cui al capo precedente, riceveva le somme ivi indicate, destinate a finanziamento del P.R.I., essendo il con-

tributo in questione vietato dalla legge penale.

In Milano nel 1991.

Si allegano gli atti di cui all'elenco accluso.

Il procuratore della Repubblica

ANTONIO DI PIETRO, *Sostituto*

PIERCAMILLO DAVIGO, *Sostituto*

GHERARDO COLOMBO, *Sostituto*

GERARDO D'AMBROSIO, *Aggiunto*

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI